



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SERVIZI FUNERARI E
TEMPIO CREMATORIO

Determinazione Dirigenziale

N. 38/ 27

di data 11/12/23

Oggetto: D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER LE CERIMONIE FUNEBRI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.031.525,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Il Dirigente del Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio

premesso che il Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio cura la gestione e la manutenzione dei 22 cimiteri dislocati sul territorio comunale, garantendo alla collettività l'esecuzione in economia diretta di tutte le operazioni cimiteriali (sepulture, tumulazioni, esumazioni, cremazioni ecc.) nonché il servizio di onoranze funebri che assicura ai cittadini una prestazione completa, qualificata, efficiente e ad un prezzo contenuto; ciò in virtù di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09/04/1997 n. 38 e 16/02/2021 n. 28 (d'ora in poi anche RCPM);

dato atto che con riferimento alle attività funerarie, l'Amministrazione agisce in virtù all'art. 13, comma 1, della L.P. n. 7/2008 e che tale assetto normativo attribuisce all'Amministrazione comunale la facoltà di svolgere, quale servizio pubblico locale a rilevanza sociale, anche attività funerarie consistenti "nella cura delle pratiche inerenti il decesso, i trasporti funerari e la cessione di casse e di altri articoli funerari";

considerato che gli addobbi floreali vanno annoverati tra gli articoli funerari;

atteso che in data 20 marzo 2024 avrà scadenza il contratto di appalto di data 30 dicembre 2019, rep. 26 per la fornitura di corone e cuscini di fiori occorrenti per il Servizio Servizi funerari;

considerato che l'individuazione dell'attuale fornitore è stata effettuata mediante procedura aperta, con avvio del contratto dal 21/03/2019 e scadenza, come detto, il 20/03/2024;

rilevato che, come evidenziato dallo scrivente Servizio nella propria nota di data 16 novembre 2023 prot. n. 343495, per poter erogare in maniera soddisfacente e completa il servizio di onoranze funebri senza soluzione di continuità, è indispensabile mantenere l'approvvigionamento di addobbi floreali (quali copriferetro, cuscini, mazzi e corone di fiori) per le cerimonie funebri, secondo le quantità e le caratteristiche individuate nel Capitolato speciale d'appalto;

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'indizione di una gara per provvedere all'affidamento, con contratto di appalto, della fornitura di

pagina 1/11

addobbi floreali per le cerimonie funebri;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 379 di data 11 dicembre 2023 2023, immediatamente eseguibile, con la quale, in conformità all'art. 9, comma 2, lett. b), del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti è stato deciso, tra l'altro:

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento della fornitura di addobbi floreali per le cerimonie funebri, aderendo integralmente alle proposte dello Scrivente progetto così come esposte in narrativa del medesimo atto;

2. di dare atto che con determinazione dirigenziale dello Scrivente Progetto si stabilirà di procedere all'affidamento in appalto della fornitura di addobbi floreali per le cerimonie funebri mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli artt. 108 del D.Lgs. 36/2023 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m.;

3. di dare atto che il Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare all'approvazione del Capitolato speciale d'appalto oltre che dello schema di disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;

atteso che la prestazione in oggetto si configura quale fornitura di beni necessari all'espletamento dell'attività di onoranze funebri e svolta dall'Amministrazione in economia diretta a favore della comunità e che l'Amministrazione comunale, anche attraverso la fornitura in parola intende garantire ai cittadini un servizio di onoranze funebri completo, qualificato, efficiente e a prezzo contenuto;

dato atto che il luogo in cui la fornitura deve essere eseguita si colloca nel territorio del Comune di Trento, e precisamente presso le Camere mortuarie del Cimitero civico di Trento in via Giusti n. 1, salva la possibilità per l'Amministrazione di disporre la consegna in altri luoghi purché nel territorio comunale;

dato atto che la fornitura in parola rientra nel settore ordinario e che i beni oggetto di fornitura non soggiacciono a specifica normativa per quanto riguarda le loro caratteristiche;

dato atto che, come stabilito nella deliberazione della Giunta comunale sopracitata e per le motivazioni ivi contenute, si ritiene di ricorrere a una procedura di gara con un unico lotto;

considerato che si ritiene di prevedere una durata contrattuale pari a 60 mesi, a decorrere dalla data di avvio della fornitura, anche se disposta nelle more nella stipulazione del contratto, con opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 per ulteriori n. 24 mesi. È prevista, inoltre, la possibilità di una proroga "eccezionale" (art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023) nel caso in cui risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto al nuovo contraente;

dato atto che l'individuazione di tale durata contrattuale e dell'opzione di proroga è supportata dalle seguenti motivazioni:

- evitare rischi di discontinuità nell'erogazione dei servizi funerari;
 - permettere all'aggiudicatario di conoscere l'attività affidatagli e ammortizzare le spese connesse al suo inizio;
 - garantire la qualità nell'esecuzione delle onoranze funebri di cui al citato art. 3, comma 2, del RCPM;
 - dare maggiore stabilità alle imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata;
- garantire per un congruo periodo di tempo all'utenza colpita da un lutto riparo dalle fluttuazioni del mercato;

dato atto che in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto previa adeguata motivazione. E' sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023;

considerato che per la fornitura come sopra descritta si stima un importo al netto di oneri fiscali a base di gara pari a euro 206.305,00 annui corrispondenti a euro 1.031.525,00 per la

durata contrattuale di 60 mesi;

precisato che l'importo a base di gara è calcolato moltiplicando il costo unitario a base di gara per ciascuna tipologia di composizione floreale per i quantitativi indicati nel Capitolato speciale d'appalto;

precisato che l'importo della spesa complessivamente prevista per l'affidamento in oggetto, pari all'importo indicato al punto 10 del dispositivo della presente determinazione, è quantificato considerando l'importo a base di gara sopra indicato al quale si aggiungono gli oneri fiscali con applicazione dell'aliquota IVA del 22%;

tenuto conto che, nella quantificazione degli importi relativi alla presente gara sono state valutate le seguenti voci:

- i corrispettivi attualmente in vigore per la fornitura e la variazione dei prezzi secondo gli indici ISTAT;
- il trend dell'andamento ISTAT nell'ultimo biennio;
- i costi previsti a base di gara nelle precedenti procedure di affidamento e i relativi esiti, l'andamento dei ribassi sia dei precedenti aggiudicatari che degli altri concorrenti;
- i costi generali applicabili, quali depositi cauzionali, polizze assicurative e spese amministrative generali;
- i costi della procedura di gara che sono o vengono posti a carico dell'aggiudicatario (inclusi contributo ANAC, spese di pubblicazione e imposta di bollo);
- l'utile d'impresa;

atteso che visti l'art. 120, comma 1, lett. a) e l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 si ritiene di inserire negli atti di gara una clausola di revisione prezzi da attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, tale clausola opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. L'aggiornamento dei prezzi contrattuali verrà riconosciuto in riferimento alle prestazioni non ancora effettuate. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo elaborato dall'ISTAT;

atteso, altresì, che il contratto di appalto può essere inoltre modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui si verificano peculiari situazioni economiche sui mercati globali con ripercussioni sull'economia locale tali da compromettere l'equilibrio contrattuale. Il contratto potrà essere sottoposto al meccanismo di rinegoziazione alle condizioni indicate negli atti di gara;

dato atto che ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, si ritiene di prevedere la possibilità di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

atteso, pertanto, che, considerato il disposto dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato sull'importo totale pagabile comprensivo delle opzioni e dei rinnovi (vale a dire, nel caso di specie, considerata la durata contrattuale, l'opzione di proroga "programmata" e il quinto dell'importo del contratto è quantificabile in euro € 1.732.962,00 (al netto di IVA e altri oneri fiscali o contributi di legge);

dato atto che considerato quanto previsto dall'art. 32, comma 3, della L.P. n. 2/2016, si ritiene di escludere dall'affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della L. n. 381/1991. A tal riguardo va tenuto presente che i quantitativi richiesti giornalmente all'affidatario (mediamente 6 pezzi, peraltro non tutti della medesima complessità esecutiva), impegnano un lavoratore per non più di 3 ore al giorno, considerato che richiedono un dispendio di lavoro medio di circa 30 minuti cadauno e che di conseguenza, applicare l'obbligo in parola aggraverebbe sensibilmente l'onere gestionale ed economico a carico dell'appaltatore, senza un

apprezzabile beneficio a favore dell'unico soggetto svantaggiato impiegabile, atteso il piccolo monte ore proponibile (su base giornaliera il 5% di 3 ore);

rilevato che in relazione al valore complessivo dell'appalto, l'affidamento del contratto in questione è attratto dal regime europeo delle procedure di gara;

considerato che ai sensi dell'art. 36-ter-1 della L.P. n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente - nelle procedure sopra soglia europea per gli acquisti nelle categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità per le quali la Giunta provinciale ha definito con proprio provvedimento strategie di acquisto - il ricorso a convenzioni dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante, tenuto conto che resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a.;

evidenziato, altresì, che per la fornitura in oggetto non risultano attive convenzioni o bandi stipulati da APAC o Consip S.p.a. e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

rilevato, in particolare, per quanto attiene la procedura di scelta del contraente, che si ritiene di adottare la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante la quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che, in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara, gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;

- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);

- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

visto il documento "Capitolato speciale d'appalto" redatto dallo scrivente Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio, che costituisce parte del progetto di contratto e contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale fra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto, le quali costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta il cui mancato rispetto comporta per l'offerente l'esclusione dalla gara, sia nell'esecuzione del contratto, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione con l'indizione della gara;

rilevato che rispetto al criterio di aggiudicazione, il Servizio di merito ritiene di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che permette di valutare le offerte che verranno presentate anche sulla base di elementi qualitativi e non solo in base ai parametri di mera convenienza economica. In particolare, si intende utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 108 del D.Lgs. 36/2023 e 17 della legge provinciale n. 2/2016 tenuto anche conto e delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 18 febbraio 2022;

dato atto che a norma dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 17, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016, l'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture avviene sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita;

dato inoltre atto che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5, della L.P. n. 2/2016, sono oggettivi e connessi alle obbligazioni dedotte in contratto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Sono da considerarsi connessi all'oggetto del contratto poiché i criteri attengono alle caratteristiche dei beni ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dalla legislazione;

preso, altresì, atto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

evidenziato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 17, comma 1, della L.P. n. 2/2016, si ritiene di prevedere l'attribuzione per ciascuna offerta presentata di massimo n. 100 punti, di cui n. 70 per l'offerta tecnica e n. 30 per l'offerta economica;

considerato che i punti da attribuire alla componente tecnica sono stati suddivisi in modo tale da valorizzare innanzitutto gli elementi fondamentali necessari per garantire la migliore qualità della fornitura, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità in ragione della peculiare tipologia di contratto in gara;

visto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" ed elaborato dallo scrivente Servizio, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

dato atto che nell'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell'offerta tecnica si ritiene di fare ricorso solo parzialmente a criteri di natura quantitativa o tabellare, essendo necessaria anche una valutazione caratterizzata da discrezionalità tecnica;

dato atto che la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli offerenti verrà compiuta da una Commissione tecnica appositamente nominata ai sensi dell'art. 38 del regolamento per la disciplina dei contratti;

dato inoltre atto che nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi sono stati considerati gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità degli articoli da fornire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di beni in gara. In particolare, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenuto conto dell'elenco non esaustivo contenuto nell'art. 17, comma 5, della legge provinciale n. 2/2016, il Servizio di merito propone di valorizzare i seguenti elementi:

1. elementi attinenti ad armonia e pregio estetico dei manufatti (27 punti);
2. elementi attinenti alla tecnica compositiva e ai materiali utilizzati (18 punti);
3. possesso di certificazione di qualità (4 punti) quale profilo di pregio organizzativo dell'appaltatore nell'ottica di ottimizzare l'esecuzione contrattuale;
4. ampliamento della gamma dei prodotti da proporre agli utenti (21 punti);

dato atto che, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto dell'appalto, nonché al fine di valorizzare la migliore offerta tecnica e di consentire, così, l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo – tenuto anche conto del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto – si ritiene di prevedere un meccanismo di riparametrazione. Una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

preso atto che l'offerta economica, per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti, è valutata in ragione del prezzo complessivo offerto sulla base dei prezzi unitari offerti per ciascun addobbo floreale;

considerato che, rispetto alla valutazione dell'offerta economica si ritiene di individuare il punteggio tramite il metodo bilineare, secondo la formula matematica indicata nelle Linee guida ANAC n. 2, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", utilizzando il valore "x" pari a 0,8. Tale formula permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, nonché scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti;

dato atto che, per quanto riguarda il subappalto, non si ritiene di porre specifiche limitazioni al ricorso al subappalto da parte del soggetto aggiudicatario, salvo, a norma dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il divieto di cessione del contratto e il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge;

dato atto inoltre che l'appaltatore può avvalersi di terzi vettori, esterni alla propria organizzazione d'impresa, per effettuare il trasporto e la consegna dei prodotti. In tale evenienza non si configura subappalto; l'appaltatore deve dare comunque specifica e preventiva informazione all'Amministrazione comunale della presenza di un vettore terzo rispetto all'Impresa aggiudicataria;

dato atto che non sono previsti oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali da quantificare nell'importo a base di gara;

evidenziato che a norma dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario provvedere ad elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). considerato che oggetto dell'affidamento sono mere forniture di beni;

considerato che, anche al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento della fornitura in questione, si ritiene di inserire le seguenti precisazioni nel disciplinare di gara:

- una clausola che consenta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;

- una clausola che riservi all'Amministrazione comunale la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del contratto nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale, giusta la valutazione compiuta dalla Commissione tecnica;

- una clausola con cui l'Amministrazione comunale si riserva, nel caso in cui intervenga una convenzione quadro stipulata da APAC o da Consip (al momento non presenti) a condizioni di prezzo e qualità più convenienti per l'Amministrazione stessa – salva l'accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo e delle condizioni previste dalla convenzione quadro – di non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto ovvero di recedere dal contratto previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore;

ricordato che a norma dell'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, non sono ammesse offerte non conformi ai documenti di gara, ricevute oltre i termini, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, considerate anormalmente basse, presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria, il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;

ritenuto, altresì, di prevedere che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 15 giorni; è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore

offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

ritenuto di richiedere - ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 - agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara di corredare la propria offerta - ad assicurazione della serietà della stessa - con una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara; il valore della garanzia potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023;

ritenuto che la misura della garanzia provvisoria così fissata sia proporzionata e adeguata alla natura delle prestazioni oggetto di contratto e al grado di rischio a esso connesso, senza costituire un eccessivo onere alla partecipazione per gli operatori economici;

ritenuto, al fine di garantire che il contratto sia eseguito con la necessaria professionalità e capacità tecnica e con l'adeguata affidabilità tecnico-organizzativa, a pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti esposti di seguito (requisiti di ordine speciale), che, a norma dell'art. 100, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, sono ritenuti attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto:

a) requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023):

- iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto;

b) requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100 comma 1 lettera c) e art. 100, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023)

- fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura di gara almeno pari ad almeno euro 400.000,00, IVA esclusa;

dato atto che il requisito richiesto è necessario ai fini di assicurare all'Amministrazione un contraente in grado di organizzare e gestire una fornitura molto complessa e delicata che può presentare la concentrazione di un numero ingente di consegne di manufatti floreali anche in tempi ristretti (al verificarsi di picchi di mortalità) per le quali deve essere comunque mantenuto il requisito della qualità e della puntualità, tenuto conto che i manufatti devono essere tutti consegnati prima delle funzioni funebri. D'altro canto, proprio a motivo dell'utilizzo dei beni dedotti in contratto, la fornitura non consente soluzione alcuna di continuità. L'importo fissato consiste in una mediazione tra la necessità di assicurarsi che le imprese partecipanti alla gara abbiano la capacità di far fronte alla fornitura e l'opportunità di tenere tale importo più basso rispetto al valore posto a base di gara al fine di ampliare la platea dei possibili competitori e permettere quindi la partecipazione anche ad imprese di dimensioni ridotte (in linea con la normativa vigente tesa a favorire l'accesso alla commesse pubbliche anche alle Imprese minori) ma comunque debitamente solide (in quanto dotate di una struttura in grado di garantire professionalità, affidabilità e, soprattutto, la capacità di gestire una fornitura varia, caratteristiche queste che possono essere acquisite da un'Impresa solo a seguito di esecuzione regolare di forniture pregresse di importi rilevanti) e in grado di assolvere con correttezza e puntualità a obbligazioni contrattuali di rilievo consistente sia economicamente che temporalmente. In questo senso si ritiene che l'auspicata capacità delle imprese possa essere rappresentata dalla dimostrazione di avere un fatturato pari al valore di due annualità - arrotondate per difetto - dell'importo posto a base di gara;

dato atto che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo (art. 68 del D.Lgs. 36/2023) tale requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti, computato cumulativamente ed in misura maggioritaria dalla capogruppo, affinché, per le motivazioni sopra esposte circa la scelta di tale requisito, almeno l'impresa capogruppo sia debitamente solida, dotata di una struttura in grado di garantire professionalità, affidabilità e, soprattutto, di assolvere con correttezza e puntualità a obbligazioni contrattuali di rilievo, in ragione della quantità di manufatti e della tempistica peculiare del servizio di onoranze funebri esercitato dall'Amministrazione;

richiamata la "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ≥ 40.000

euro” per il periodo 2023-2024 nella quale risulta inserita la fornitura in oggetto;

ricordato che, atteso il valore economico superiore a un milione di euro del contratto, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, che possano insorgere durante l'esecuzione dell'appalto tra la stazione appaltante e l'operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, le Parti si rivolgono al Collegio Consultivo Tecnico (CCT) appositamente nominato;

visto l'art. 222, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a mente del quale “L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche [..]”;

preso atto che con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 309 del 27 giugno 2023 è stato approvato lo “Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 secondo cui “successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”.

preso atto che il citato disciplinare-tipo non tiene conto delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

atteso, inoltre, che con Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, contenente “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici” è stato stabilito che “Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'art. 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234”;

preso atto, pertanto, che la Provincia autonoma di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che ha esercitato in particolare con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

rilevato che le norme provinciali sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

rilevato che – alla luce di quanto sopra esposto – l'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, il bando-tipo dell'ANAC sopra citato e apportando le necessarie e opportune modifiche al testo per adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale);

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la

scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

- Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09/04/1997 n. 38 e 16/02/2021 n. 28;

- Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990;

- L.P. n. 7/2008;

- il D.Lgs. 36/2023;

- la L.P. n. 2/2016 e s.m.;

- la L.P. n. 23/1990 e s.m.;

- le Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 18 febbraio 2022;

- le Linee guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” dell'ANAC,

- la propria nota di data 16 novembre 2023 prot. 343495;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 379 di data 11 dicembre 2023;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 28 aprile 2023 n. 31/2023/05, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

- di approvare l'elaborato denominato “Capitolato speciale d'appalto” redatto dallo scrivente Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio che costituisce, unitamente al presente atto, il progetto di contratto per l'affidamento in oggetto e nel quale sono contenute le clausole

pagina 9/11

fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale tra l'Amministrazione e l'operatore che si aggiudicherà l'appalto, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;

- di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura di addobbi floreali per le cerimonie funebri, redatto dall'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati, dando mandato allo stesso di integrarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
- di indire una procedura di gara per l'affidamento della fornitura di addobbi floreali per le cerimonie funebri;
- di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.108 del D.Lgs. 36/2023 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m. secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 379 di data 11 dicembre 2023, immediatamente eseguibile;
- di approvare l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
- di stabilire che la fornitura avrà durata contrattuale pari a 60 mesi, a decorrere dalla data di avvio della fornitura, anche se disposta nelle more nella stipulazione del contratto, con opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 per ulteriori n. 24 mesi;
- di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
- di indicare quale responsabile della gestione del contratto ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma pubblica amministrativa, il sottoscritto Dirigente del Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio;
- di prenotare la somma complessiva per l'affidamento dei servizi in oggetto per l'intera durata contrattuale, pari ad euro 1.134.677,50 (IVA compresa), e di imputare la spesa al capitolo indicato nel prospetto dati finanziari, che presenta la necessaria disponibilità. Tale somma è così suddivisa per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione:

anno 2024:	euro 170.201,63;
ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2028:	euro 226.935,50;
anno 2029:	euro 56.733,87;
- di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
Fabrizio Paternoster

Trento, addì 11/12/23

pagina 11/11

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SERVIZI FUNERARI E
TEMPIO CREMATORIO

Determinazione Dirigenziale

N. 38/ 27

di data 11/12/23

Oggetto: D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER LE CERIMONIE FUNEBRI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.031.525,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2024	12091.03.01345	U.1.03.01.02.999	3801			170.201,6 3	"	128557 (1137068 5)
U	P	2025	12091.03.01345	U.1.03.01.02.999	3801			226.935,5 0	"	128560 (1137071 5)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 12 dicembre 2023

